



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED957' del 27/04/2026

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – APRILE 2026

1.1) Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE SNA (010)

Sono stati aggiornati gli scatti di anzianità sulla tabella **2010**, con decorrenza dal mese di aprile 2026, per effetto dell'aumento stabilito nell'accordo di rinnovo del 5/03/2025 e nell'accordo del 07/05/2025.

Gli aumenti relativi agli scatti di anzianità decorrono da maggio 2025: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di aprile 2026 vengono corrisposti automaticamente gli scatti arretrati, spettanti ai soggetti che hanno maturato uno scatto nel periodo tra maggio 2025 e marzo 2026. Nel calcolo dell'importo spettante, si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) e degli eventuali cambiamenti di livello, verificando la situazione di ogni singolo mese del periodo. La somma risultante è riportata sulla voce **042**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.

1.2) Ccnl AUTORIMESSE E AUTONOLEGGIO (017)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2026, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva previsto negli accordi del 27/07/2016 e del 23/10/2019. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred594 e agosto 2016 Acred618.

1.3) Ccnl PANIFICATORI ARTIGIANATO (024)

Dal mese di aprile 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 06/06/2024. L'aumento interessa la tabella **1024** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di giugno 2024 Acred895.

A seguito delle richieste pervenuteci, è stata predisposta un'opzione per includere l'indennità speciale (voce 013) nella retribuzione della tredicesima mensilità. La suddetta indennità è stata istituita originariamente in sostituzione della quattordicesima, di conseguenza viene automaticamente esclusa dalla tredicesima. Se, per una diversa interpretazione, si ritiene corretto includerla nella base di calcolo della tredicesima, è sufficiente inserire la voce **013** sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, indicando il valore **'1'** nel campo Importo Unitario.

1.4) Ccnl SETTORE EDILIZIA (036 – 050)

Con effetto dal mese di aprile 2026, sono state aggiornate le tabelle 17238 / 17252, sulle quali è riportata la retribuzione convenzionale utilizzata per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Pavia (o ad altre Casse Edili con retribuzioni convenzionali equivalenti).

1.5) Ccnl ALIMENTARISTI (039)

Dal mese di aprile 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 06/06/2024. L'aumento interessa la tabella **1039** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di giugno 2024 Acred895.

1.6) Ccnl GRAFICI INDUSTRIA (043)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2026, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 30/05/2011. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

1.7) Ccnl CARTA INDUSTRIA (044)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 10/02/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1044**, alle seguenti decorrenze: aprile 2026 / gennaio 2027 / gennaio 2028 / settembre 2028. Con effetto dal mese di aprile 2026, inoltre, viene azzerata la tabella 6044 in quanto l'importo gestito su tale tabella è stato incluso nella retribuzione tabellare.

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2026, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 30/11/2016. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

1.8) Ccnl PELLI E CUOIO (046)

Su richiesta, dal mese di aprile 2026 è stata predisposta la nuova tabella retributiva **1446**, da agganciare (in sostituzione della tabella 1046) alle aziende che svolgono attività di produzione ombrelli.

1.9) Ccnl CONCERTI INDUSTRIA (053)

Sulla base dell'accordo del 07/03/2023, dal mese di aprile 2026 decorre l'aumento, ad E. 17,00 mensili, del contributo a carico del datore di lavoro dovuto al fondo assistenza sanitaria Sanimoda. Ricordiamo che la suddetta variazione è stata predisposta con l'aggiornamento di marzo 2024 Acred887.

1.10) Ccnl COOPERATIVE AGRICOLE – OPERAI (068)

A seguito del presente aggiornamento e con effetto dal mese di aprile 2026, la voce **4CC** (integrazione CIG) calcola in automatico un'integrazione del 10% a carico ditta, in relazione alle ore di assenza per CIG. La voce 4CC può essere inserita sulle Variazioni Mensili oppure sulle Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto), senza compilare alcun campo.

1.11) Ccnl ISTITUTI di VIGILANZA PRIVATA (074)

Dal mese di aprile 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 16/02/2024. L'aumento interessa la tabella **1074** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di aprile 2024 Acred889.

1.12) Ccnl TELECOMUNICAZIONI (091)

Dal mese di aprile 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 11/11/2025. L'aumento interessa la tabella **1391** (aziende CRM/BPO) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di dicembre 2025 Acred945.

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2026, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 23/10/2009. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

1.13) Ccnl ENTI CULTURALI - FEDERCULTURE (138)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2026, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 12/05/2016. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2017 Acred632.

1.14) Ccnl VIDEOFONOGRAFICI (142)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2026, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 15/02/2011. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

1.15) Ccnl TURISMO CISAL (156)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 16/03/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1156**, alle seguenti decorrenze: aprile 2026 / aprile 2027 / aprile 2028 / marzo 2029.

Sempre sulla base del suddetto accordo, dal mese di aprile 2026 è stato aggiornato l'elemento perequativo mensile regionale (tabella **7156**), per le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

A partire dal mese di aprile 2026, in caso di cessazione del rapporto, viene erogata l'indennità Unatantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da agosto 2025 a marzo 2026.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.16) Ccnl ELETTRICI (158)

Dal mese di aprile 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 11/02/2025. L'aumento interessa la tabella **1158** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2025 Acred919.

1.17) Ccnl SERVIZI AUSILIARI (162)

Con effetto dal mese di aprile 2026, su richiesta, sono state predisposte le voci relative alla contribuzione Previdai (dirigenti industria, contratto 040) anche per i dirigenti presenti nel contratto Servizi Ausiliari.

2) ALTRE VARIAZIONI – APRILE 2026

2.1) FONDO TESORERIA – VERSAMENTO QUOTE ARRETRATE

Ricordiamo che entro la scadenza del 16/05/2026 devono essere versate le quote pregresse dovute al Fondo Tesoreria da parte delle aziende che rientrano nell'obbligo di versamento al Fondo sulla base dei nuovi criteri stabiliti dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30/12/2025 n. 199). Le stesse quote pregresse devono essere indicate nella sezione 'TFR' delle denunce Uniemens individuali relative al mese di **aprile 2026**.

Come indicato negli aggiornamenti di marzo 2026 Acred955 / Acred956, per le aziende in questione deve essere stata inserita la voce **69W** con il valore '**1**' nel campo Quantità, sulle Voci Fisse a livello di ditta.

Nel mese di aprile, per le aziende che rientrano nella situazione sopra descritta viene effettuato automaticamente il versamento delle quote di TFR relative ai mesi di gennaio e febbraio. Occorre ricordare che dal mese di marzo era obbligatorio versare la quota corrente di TFR, tuttavia, nel caso in cui la quota del mese di marzo non sia stata versata (per qualsiasi motivo), anche tale quota viene versata come quota pregressa nel mese di aprile.

Le quote pregresse sono riportate (come somme a debito) nella sezione 'TFR' della denuncia Uniemens relativa al mese di aprile, indicandole sulla nuova causale '**CF05**', senza calcolare gli interessi normalmente previsti per il versamento delle quote pregresse, come previsto dalla circolare Inps n. 12 del 5/02/2026.

La circolare Inps sopra citata non fornisce indicazioni in merito al recupero delle misure compensative per le suddette quote pregresse. A tale riguardo, da parte dell'Inps sono state fornite indicazioni poco chiare sul forum di Assosoftware, comunque non esistono motivi oggettivi in base ai quali non dovrebbero spettare, anche in questo caso, le misure compensative relative ai periodi pregressi per i quali vengono versate le quote di TFR al Fondo Tesoreria.

Di conseguenza, anche per il versamento delle quote pregresse con la causale 'CF05' sopra citata, vengono determinate le misure compensative relative agli stessi mesi: tali somme (a credito) vengono quindi riportate nella sezione 'TFR' della denuncia Uniemens di aprile, con le consuete causali 'TF12' e 'TF16'. Nel caso in cui si ritenga corretto (o anche soltanto "prudente") non recuperare le suddette misure compensative relative ai mesi pregressi, è possibile bloccare tale recupero indicando il valore '1' nel campo Importo Unitario della voce **69W**.

ATTENZIONE: Per procedere al versamento delle quote di TFR (sia correnti che pregresse) al Fondo Tesoreria, deve essere presente la data scelta della destinazione del TFR e il destinatario selezionato deve essere l'azienda.

A tale scopo, sul servizio Dipendente – Inquadramento deve risultare compilata la sezione 'Destinazione TFR', con il campo 'Data scelta' compilato e nella tendina 'Destinatario' deve risultare selezionata 'Azienda' (di conseguenza, nella tendina 'Modulo compilato' deve risultare selezionata un'opzione compatibile con tale scelta).

Riguardo alla scelta della destinazione del TFR, facciamo presente che il versamento delle quote al Fondo Tesoreria inizia dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la scelta: a titolo di esempio, se la data della scelta ricade nel mese di aprile, il versamento delle quote al Fondo inizia dal mese di maggio.

È opportuno ricordare che la scelta della destinazione del TFR deve essere effettuata entro 6 mesi dall'assunzione: oltre tale termine, il TFR deve essere destinato ad un fondo di previdenza complementare (per "scelta implicita").

Ricordiamo che, per individuare i dipendenti che raggiungono il quinto o il sesto mese dall'assunzione e non hanno ancora scelto la destinazione del TFR, è disponibile il programma '**STAMMTFR**' sulla procedura Stampe Accessorie (1.1 'Stampe periodiche'), rilasciato con l'aggiornamento di maggio 2007 Acred311; la relativa documentazione è riportata nell'Indice Documentazioni ai punti 4.3 'Fondi previdenza complementare' e 4.4 'Fondo Tesoreria'.

Con il presente aggiornamento, abbiamo previsto una nuova opzione sul programma '**STAMMTFR**', tramite la quale viene generato un elenco dei dipendenti per i quali sono trascorsi oltre 6 mesi dall'assunzione e non risulta compilata la sezione 'Destinazione TFR', sul servizio Dipendente – Inquadramento. Tale elenco può essere prodotto per accertarsi che risulti compilata la sezione 'Destinazione TFR', sui dipendenti delle aziende che sono rientrate nell'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria a seguito dei nuovi criteri stabiliti dalla Legge di Bilancio 2026.

2.2) GESTIONE MALATTIA – DENUNCE UNIEMENS

Segnaliamo che, in caso di restituzione dell'indennità di malattia indebitamente usufruita, non è più possibile utilizzare la voce **843**, riportata sulla causale 'E775', in quanto tale causale non viene più accettata sulle denunce Uniemens.

Come indicato nel messaggio Inps n. 3029 del 10/10/2025, nel caso in questione occorre procedere tramite denuncia di regolarizzazione (Uniemens/VIG). In luogo della voce 843, quindi, deve essere utilizzata la voce **82X** 'Restituzione indennità Inps tramite Uniemens/Vig', rilasciata con l'aggiornamento di maggio 2024 Acred892.

Inoltre, a partire dal presente aggiornamento, la voce 82X viene elaborata in automatico nel caso in cui siano state gestite delle "rettifiche" relative al mese precedente, qualora si presenti il caso di restituzione dell'indennità di malattia.

Sempre a partire dal presente aggiornamento, la voce **840**, utilizzata per erogare l'indennità di malattia arretrata, viene esposta sulla denuncia Uniemens con la nuova causale '**E777**', riportata nella sezione 'Info Causali' con 'N' nel campo Identificativo ed il mese precedente nel periodo di competenza. Dopo l'elaborazione mensile, o comunque prima di inviare le denunce Uniemens, è necessario intervenire su tale causale, indicando il periodo di competenza dell'arretrato ed il protocollo del relativo certificato. Tale condizione è segnalata sulla stampa '*err-dipendenti.UNI*'.

Segnaliamo, infine, che a partire dall'elaborazione del mese di aprile 2026, vengono adottate le nuove modalità di esposizione degli eventi malattia sulle denunce Uniemens anche in caso di gestione delle presenze "differite".

In particolare, nella sezione 'Info causali' viene riportato il protocollo in corrispondenza dalla causale '0058', per gli eventi di malattia ricadenti nel mese precedente (gestiti appunto sulle presenze differite), indicando il mese precedente come periodo di competenza. Inoltre, nella rettifica automatica delle denunce relative al mese precedente, oltre alla sezione 'Settimane' (già gestita in precedenza) viene adesso compilata anche la sezione 'Eventi malattia', indicando la differenza da accreditare dettagliata tra i singoli certificati, ed ovviamente la sezione 'Calendario', riportando l'evento 'MAL' secondo le stesse regole previste per il mese corrente (compresa l'indicazione dei certificati).

2.3) COLLABORATORI ASD/SSD – MASSIMALE INPS

Relativamente ai collaboratori ASD/SSD che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, a partire dal mese di aprile 2026 è possibile applicare il massimale contributivo già previsto per collaboratori e amministratori.

In particolare, ricordiamo che per attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuo occorre impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce **508**, selezionandola dall'elenco al punto 5.4 'Lavoro Autonomo – Gestione Inps' (viene riportato il valore '1' nel campo Quantità).

2.4) UNIEMENS – FONDI INTERPROFESSIONALI

Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è stato aggiornato l'elenco dei fondi interprofessionali per la formazione (campo Scelta Fondo, sezione Fondi Paritetici Formazione).

Ricordiamo che tale indicazione viene riportata, sulla denuncia UniEmens, solo nel mese di adesione al fondo.

3) GESTIONE IMPOSTE SOSTITUTIVE L. 199/2025

Come anticipato nella nostra comunicazione del 10/03/2026, con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione delle imposte sostitutive previste dai commi 7 e 10-11, art. 1, della legge 30/12/2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026).

Entrambe le imposte sostitutive vengono applicate automaticamente a partire dalla busta paga relativa ad **aprile 2026**, per quanto riguarda le somme effettivamente erogate e di competenza del mese corrente.

Rimane comunque possibile posticipare l'applicazione delle imposte sostitutive al mese di maggio, qualora lo si ritenga opportuno per qualsiasi motivo: a tale scopo, sono disponibili delle opzioni su apposite voci, che possono essere inserite a qualsiasi livello (ad esempio a livello generale, oppure soltanto per alcune aziende).

Relativamente ai rapporti di lavoro cessati nel mese di aprile, viene effettuato in automatico il conguaglio dell'imposta prevista dal comma 7 (aumenti retributivi), calcolando l'importo dovuto nei mesi precedenti.

Con l'aggiornamento relativo al mese di maggio, sarà predisposto anche il conguaglio dell'imposta prevista dai commi 10-11 (maggiorazioni lavoro notturno, festivo e a turni), in relazione ai rapporti di lavoro cessati, anche in questo caso calcolando automaticamente l'importo dovuto nei mesi precedenti.

Facciamo presente che la predisposizione delle nuove imposte sostitutive, con il calcolo effettuato in modalità totalmente automatica, ha richiesto un ingente lavoro di analisi e sviluppo, in quanto è stato necessario considerare gli aumenti retributivi previsti dai rinnovi contrattuali occorsi dal 2024 in poi, ed esaminare le voci di maggiorazione e straordinario disponibili, su circa 180 contratti nazionali gestiti, al fine di stabilire l'applicabilità delle nuove imposte e, nel caso degli aumenti, determinare gli importi effettivamente utili per ciascun livello retributivo.

Per quanto riguarda gli aumenti retributivi, sono state predisposte delle apposite tabelle, sulle quali sono stati riportati gli aumenti da considerare per l'applicazione dell'imposta prevista dal comma 7, per ciascun livello retributivo. Le tabelle in questione vengono agganciate automaticamente sulla base del CCNL applicato.

In allegato alla presente documentazione, viene fornito un elenco (in formato Excel) delle tabelle relative agli aumenti retributivi utili per l'applicazione dell'imposta prevista dal comma 7.

Riguardo alle maggiorazioni o indennità per lavoro notturno, festivo e a turni, vengono automaticamente considerate le sole voci di maggiorazione e straordinario previste dai CCNL in relazione alle suddette casistiche. Eventuali voci di maggiorazione o straordinario che non risultano relative a lavoro notturno, festivo e a turni, o che non rientrano tra quelle previste dal CCNL, non vengono considerate ai fini dell'imposta prevista dai commi 10-11.

In allegato alla presente documentazione, viene fornito un elenco (in formato Excel) delle voci di maggiorazione e straordinario considerate in automatico per l'applicazione dell'imposta prevista dai commi 10-11.

È opportuno ricordare che le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2 del 24/02/2026, in molti casi non consentono di stabilire quale criterio di calcolo deve essere adottato. Giusto per citare alcuni casi tra i più frequenti, nella circolare non viene chiarito come debbano essere considerate, ai fini dell'imposta prevista dal comma 7 (aumenti retributivi), le ferie ed i permessi usufruiti, le festività usufruite o pagate, i ratei di quattordicesima maturati nell'anno precedente. Per quanto riguarda l'imposta prevista dai commi 10-11 (maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni), non viene chiarito se gli straordinari per lavoro notturno o festivo debbano essere considerati per intero o per la sola quota di maggiorazione, escludendo la quota oraria di base.

I casi che presentano dei dubbi interpretativi, come quelli sopra citati, sono stati gestiti adottando le interpretazioni più diffuse tra quelle riportate sulle pubblicazioni del settore.

Naturalmente, sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle Entrate fornisca ulteriori chiarimenti in merito alle situazioni non contemplate nella circolare 2/E.

Qualora non si concordasse con le interpretazioni adottate, è possibile richiedere delle "personalizzazioni": eventuali richieste in tal senso saranno prese in considerazione a partire dall'aggiornamento relativo al mese di maggio.

Nella stessa circolare 2/E sopra citata, inoltre, non viene indicato esplicitamente quale comportamento deve adottare il sostituto nei casi in cui non ha alcuna informazione in merito al reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno 2025 (ad esempio in caso di assunzione nell'anno 2026), qualora il lavoratore non presenti una dichiarazione.

Per gestire la suddetta situazione, è stata prevista un'opzione che consente di scegliere il comportamento da adottare:

- A meno di una diversa scelta da parte dell'Utente, vengono applicate automaticamente le imposte sostitutive anche in assenza di qualsiasi informazione in merito al reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno 2025 (quindi anche in caso di assunzione nell'anno 2026 senza che sia stata presentata una dichiarazione). Tale criterio, a nostro avviso, rappresenta l'interpretazione più conforme alla norma.
- Qualora non si ritenga corretto il criterio sopra descritto, è possibile impostare un'opzione che consente di bloccare l'applicazione automatica delle imposte sostitutive per i soli dipendenti assunti nell'anno 2026, oppure anche per i dipendenti assunti nell'anno 2025 (in quanto potrebbero avere percepito ulteriori redditi nel periodo precedente all'assunzione). Precisiamo che si tratta di opzioni che possono essere impostate a qualsiasi livello (quindi anche a livello generale), tramite le quali viene bloccato l'applicazione automatica delle imposte sostitutive in base alla data di assunzione di ciascun dipendente. Tramite tali opzioni, diventa obbligatorio indicare il reddito dichiarato sui dipendenti assunti nell'anno 2026 (ed eventualmente anche nell'anno 2025), al fine di abilitare il calcolo delle imposte sostitutive per i dipendenti in questione.

Sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, sono stati predisposti alcuni nuovi campi tramite i quali è possibile inserire il reddito dichiarato dal dipendente per l'anno 2025, oppure la richiesta di non applicare le imposte sostitutive. I campi in questione possono essere compilati su tutti i dipendenti che presentano una dichiarazione (indipendentemente dall'utilizzo delle opzioni sopra descritte, relative ai dipendenti assunti nel 2026 o nel 2025).

Ricordiamo infine che, con l'aggiornamento di marzo 2026 Acred955, è stato predisposto un modello di dichiarazione che può essere utilizzato dai dipendenti per chiedere al sostituto di non applicare le suddette imposte sostitutive, oppure per comunicare il reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno 2025, o anche le eventuali somme già assoggettate all'imposta sostitutiva prevista dai commi 10-11 nell'anno 2026. Su richiesta, con il presente aggiornamento sono state predisposte alcune opzioni nel programma di stampa della suddetta dichiarazione, come più avanti precisato.

SERVIZIO 'DETRAZIONI E ANF' – NUOVI CAMPI

Come già detto, sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf sono stati predisposti i nuovi campi nei quali è possibile inserire quanto dichiarato dal dipendente in merito al reddito percepito nell'anno 2025, oppure l'eventuale richiesta di non applicare le imposte sostitutive previste dalla legge 199/2025.

I nuovi campi, riportati nella sezione 'Imposte sostitutive L. 199/2025', sono i seguenti:

- 'Reddito dichiarato da lavoro dipendente anno precedente (2025)', nel quale può essere riportato il reddito che il dipendente ha (eventualmente) indicato sul modello di dichiarazione.
- Se il dipendente ha consegnato il modello di dichiarazione (con o senza l'indicazione di un reddito), occorre selezionare una delle condizioni previste nella tendina posizionata a destra del campo relativo al reddito:
 - 'Reddito complessivo', da selezionare per i dipendenti che hanno dichiarato un reddito e che risultano assunti nell'anno 2026 (in tal caso, sul modello di dichiarazione è prevista l'indicazione dell'intero reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno 2025). Se questa opzione viene utilizzata per un dipendente già in forza nell'anno 2025, il reddito indicato viene considerato in sostituzione di quello risultante dal conguaglio di fine anno 2025. Precisiamo che il termine "reddito complessivo" sta a indicare il reddito derivante dalla totalità dei rapporti di lavoro svolti nell'anno 2025 (non si riferisce alla tipologia di reddito, in quanto va indicato esclusivamente il reddito da lavoro dipendente).
 - 'Reddito aggiuntivo', da selezionare per i dipendenti che hanno dichiarato un reddito e che risultano già in forza nell'anno 2025 (in tal caso, sul modello di dichiarazione è prevista l'indicazione di un eventuale reddito derivante da altri rapporti di lavoro svolti nell'anno 2025). Con questa opzione, il reddito indicato viene considerato in aggiunta a quello risultante dal conguaglio di fine anno 2025.
 - 'Conferma reddito', da selezionare per i dipendenti che hanno consegnato il modello di dichiarazione senza indicare alcun reddito; in tal caso, sul servizio non è possibile compilare il campo del reddito. Tramite questa opzione, viene confermato il reddito da lavoro dipendente risultante dal conguaglio di fine anno 2025 effettuato dall'attuale sostituto d'imposta, oppure un reddito pari a zero in assenza di tale conguaglio (quest'ultima condizione si verifica per i dipendenti non in forza a dicembre 2025). Il criterio con il quale viene individuato il reddito per determinare la spettanza delle imposte sostitutive, è descritto nel paragrafo 'VERIFICA REDDITO E CALCOLO IMPOSTE SOSTITUTIVE'.
- 'Non applicazione – imposta sostitutiva 5%', casella da barrare nel caso in cui il dipendente abbia chiesto di non applicare l'imposta sostitutiva sugli aumenti retributivi (comma 7).
- 'Non applicazione – imposta sostitutiva 15%', casella da barrare nel caso in cui il dipendente abbia chiesto di non applicare l'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni (commi 10-11).

Precisiamo che, nei casi in cui viene compilata la suddetta sezione, è opportuno effettuare una storicizzazione sul mese dal quale si vogliono iniziare a considerare le informazioni inserite (quindi sul mese di aprile 2026 oppure su un mese successivo dello stesso anno). Naturalmente, non sussiste alcun obbligo di compilare la nuova sezione.

Occorre sottolineare che le imposte sostitutive vengono applicate automaticamente, anche nel caso in cui il dipendente non abbia consegnato il modello di dichiarazione e indipendentemente dalla presenza del conguaglio di fine anno 2025.

È stata comunque prevista la possibilità di rendere obbligatoria l'indicazione o la conferma del reddito, limitatamente ai dipendenti assunti nell'anno 2026 oppure anche per quelli assunti nel corso dell'anno 2025: tale possibilità va utilizzata soltanto se si ritiene corretto questo modo di procedere (come già detto, non ci sono indicazioni chiare a riguardo).

A tale scopo, è possibile utilizzare la voce **4F0**, inserendola sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ad esempio a livello generale, oppure su singole ditte) e barrando la casella '*Estesa a tutti i dipendenti*'. Tramite le opzioni disponibili sulla voce 4F0, è possibile rendere obbligatoria l'indicazione o la conferma del reddito sui dipendenti che hanno una data di assunzione ricadente nell'anno 2026 oppure nell'anno 2025 (in base all'opzione scelta): in tal modo, le imposte sostitutive vengono applicate soltanto se sul servizio Detrazioni e Anf risulta indicato un reddito da lavoro dipendente (come reddito complessivo o aggiuntivo) oppure risulta selezionata l'opzione 'Conferma reddito'.

La voce **4F0** può essere selezionata dall'elenco delle Voci Fisse al punto 4.8 'Detassazione', scegliendo un'opzione tra quelle disponibili, qualora si ritenga corretto impostare una delle seguenti condizioni di obbligatorietà:

- Rendere obbligatoria la presentazione della dichiarazione per i dipendenti assunti nell'anno 2026 (ossia per i rapporti di lavoro con data di assunzione uguale o successiva al 1/01/2026); a tale scopo, occorre selezionare la corrispondente opzione sulla voce **4F0**, tramite la quale viene riportato il valore '**1**' nel campo Quantità
- Rendere obbligatoria la presentazione della dichiarazione per i dipendenti assunti negli anni 2026 o 2025 (ossia per i rapporti di lavoro con data di assunzione successiva al 1/01/2025); a tale scopo, occorre selezionare la corrispondente opzione sulla voce **4F0**, tramite la quale viene riportato il valore '**2**' nel campo Quantità

Precisiamo nuovamente che le opzioni previste sulla voce **4F0** vanno utilizzate soltanto se si ritiene opportuno (secondo la propria interpretazione) rendere obbligatoria la presentazione della dichiarazione nei casi sopra descritti.

AUMENTI RETRIBUTIVI SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sulla base di quanto indicato nella circolare 2/E sopra citata, gli aumenti retributivi utili ai fini dell'imposta sostitutiva prevista dal comma 7, sono quelli risultanti dai rinnovi dei CCNL sottoscritti dal 1/01/2024 al 31/12/2026, considerando anche le tranches di aumento (previste da tali rinnovi) decorrenti prima del 1/01/2026.

Gli aumenti retributivi utili per l'imposta prevista dal comma 7, sono stati determinati analizzando tutti i rinnovi contrattuali sottoscritti da gennaio 2024 in poi. Tali aumenti, differenziati per livello, sono stati riportati su una serie di nuove tabelle, con codice tabella da 23000 in poi. Le nuove tabelle vengono agganciate automaticamente sulla base del contratto applicato, e possono essere visualizzate sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, sia livello di ditta che di dipendente (con data riferimento 1/04/2026 o successiva): la tabella degli aumenti, se prevista per il contratto applicato, è indicata in colore verde in corrispondenza del nuovo tipo tabella "Aumenti retributivi".

Sui contratti per i quali esistono più tabelle retributive con aumenti differenziati, la tabella degli aumenti utili viene individuata in automatico sulla base della tabella retributiva che risulta agganciata. Tale situazione si presenta, a titolo di esempio, in alcuni settori del turismo (contratti 003 / 004), nella panificazione (contratto 025), nell'abbigliamento artigianato (contratto 032), nella chimica industria (contratto 058), nel lavoro domestico (contratto 088).

Per i contratti in questione, sul servizio Aggancio Tabelle viene visualizzata una tabella "generica" degli aumenti, senza importi, mentre la tabella effettiva, con gli importi degli aumenti, viene agganciata automaticamente sulla base della tabella retributiva già utilizzata. Su tali contratti, inoltre, le tabelle effettive degli aumenti (quelle con gli importi) sono riportate negli elenchi delle tabelle retributive contrattuali. Al contrario, sui contratti che prevedono una sola tabella di aumenti utili, quest'ultima può essere visualizzata direttamente sul servizio Aggancio Tabelle.

Le tabelle degli aumenti risultano inserite, generalmente, con decorrenza iniziale 01/03/2026 (anche se, come già detto, vengono considerate a partire dal mese di aprile 2026). Nei casi in cui sono previste ulteriori tranches di aumento nel 2026, sono state inserite le corrispondenti decorrenze sulle tabelle degli aumenti.

In allegato alla presente documentazione viene fornito un elenco di tutti i CCNL che hanno previsto aumenti utili per l'imposta sostitutiva prevista dal comma 7, con l'indicazione delle tabelle predisposte. Nell'elenco sono indicate le decorrenze degli aumenti considerati, con eventuali annotazioni o opzioni disponibili per il calcolo.

Precisiamo che, qualora venga utilizzata una tabella retributiva "personalizzata" (ad esempio nel caso di un CCNL non gestito in automatico), occorre bloccare il calcolo degli aumenti soggetti a imposta sostitutiva: nel caso specifico, il blocco deve essere impostato inserendo la voce **4FA** sulle Voci Fisse a livello di ditta o di dipendente e selezionando *'Blocco voce – Tutti i mesi'*. Se le retribuzioni "personalizzate" applicate derivano da un CCNL che ha previsto degli aumenti che soddisfano le condizioni necessarie per applicare l'imposta sostitutiva, occorrerà predisporre una tabella personalizzata degli aumenti retributivi in questione: con i prossimi aggiornamenti (comunque non prima del mese di maggio) sarà prevista la possibilità di predisporre le tabelle personalizzate degli aumenti.

Sulle tabelle degli aumenti retributivi sono stati riportati, per ogni livello, gli aumenti previsti dai rinnovi contrattuali sottoscritti a partire dal 1/01/2024, compresi gli aumenti già applicati negli anni 2024 e 2025.

Sui contratti che avevano previsto un *"anticipo futuri aumenti"* (comunque denominato) decorrente da un periodo precedente al 2024, l'importo degli aumenti è stato determinato al netto del suddetto anticipo: è il caso, ad esempio, del commercio (contratti 001 / 014) e dei metalmeccanici, odontotecnici e orafi artigiani (contratti 031 / 034 / 037).

Occorre tenere presente che non tutti gli accordi che hanno previsto degli aumenti retributivi da gennaio 2024 in poi, presentano le caratteristiche necessarie affinché tali aumenti possano essere considerati "utili" per l'imposta sostitutiva.

A titolo di esempio, gli aumenti previsti nei contratti legno e arredamento industria (051), metalmeccanici Confapi (061), istituti di vigilanza privata (074), a nostro avviso non presentano le caratteristiche necessarie.

Su alcuni contratti, soltanto una parte degli accordi sottoscritti dal 2024 in poi presentano le caratteristiche necessarie: sempre a titolo di esempio, sul contratto dei metalmeccanici industria (041), sono stati considerati gli aumenti previsti dall'accordo del 22/11/2025 ma non quelli previsti dagli accordi del 12/06/2025 e del 11/06/2024; analogamente, sul contratto dei lavoratori domestici (088), sono stati considerati gli aumenti previsti dall'accordo del 28/10/2025 ma non quelli previsti dagli accordi del 29/01/2025 e del 8/01/2024.

Nel caso in cui non si condividano alcune scelte in merito alle tabelle degli aumenti da noi predisposte, potranno essere definite delle tabelle "personalizzate" da agganciare in sostituzione di quelle fornite da parte nostra (come già detto, la gestione delle tabelle personalizzate relative agli aumenti sarà rilasciata non prima del mese di maggio).

Per ogni mese elaborato a partire da aprile 2026, l'importo dell'aumento retributivo utile per l'imposta sostitutiva viene individuato sulla base del livello retributivo agganciato nel mese. A tale riguardo, non ha alcuna rilevanza un eventuale passaggio di livello avvenuto nei mesi o anni precedenti. Inoltre, come indicato nella circolare 2/E, non ha rilevanza l'eventuale assorbimento dell'aumento da parte di un superminimo (o di un altro elemento retributivo).

Il valore del suddetto aumento retributivo, ricavato dalle apposite tabelle, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce **4FA**, visibile esclusivamente nel dettaglio del cedolino. Precisiamo che si tratta di un valore tabellare su base mensile, che non tiene conto della percentuale di part-time o della retribuzione effettivamente erogata nel mese.

Per inciso, quando viene effettuato il calcolo delle somme soggette ad imposta sostitutiva relative ai mesi precedenti (da gennaio a marzo), si tiene conto del livello retributivo che risulta agganciato al dipendente in ciascun mese. Come già detto, il calcolo relativo ai mesi precedenti, per il momento, viene effettuato solo in caso di cessazione del rapporto.

L'importo dell'aumento retributivo utile ai fini dell'imposta sostitutiva, individuato secondo i criteri sopra indicati, deve quindi essere proporzionato alla retribuzione effettivamente erogata in ciascun mese dell'anno 2026.

Per effettuare il suddetto calcolo, viene considerata la retribuzione erogata sulle seguenti voci:

- voce 110 "Retribuzione del mese", relativa alle ore lavorate ordinarie e comprensiva delle festività usufruite in caso di paga mensilizzata (ricadenti in giorni lavorativi, identificate dalla sigla 'FS' sul calendario);
- voci 140 "Ferie usufruite", 160 "Permessi usufruiti", altre voci di permessi retribuiti interamente a carico del datore di lavoro (voci 156, 157, da 172 a 179, da 17A a 17E);
- voci di carenza, integrazione o altro tipo di retribuzione a carico del datore di lavoro, in relazione ad eventi di malattia, maternità, infortunio e congedi (eventi che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro);

- tredicesima e quattordicesima mensilità erogate nel mese, sia come valore complessivo al termine del periodo di maturazione (voci 478 / 479 / 476), sia in forma di erogazione mensile del rateo maturato (voce 477).

Precisiamo che le mensilità aggiuntive vengono considerate, nel calcolo dell'aumento utile per l'imposta sostitutiva, sulla base dell'importo effettivamente erogato, rilevando il valore dell'aumento nel mese di erogazione (ricordiamo che anche il calcolo della mensilità aggiuntiva viene effettuato in base alla retribuzione in vigore nel mese di erogazione).

Per la quattordicesima mensilità, in via prudenziale è stato scelto di escludere i ratei maturati nell'anno precedente.

Per determinare l'importo dell'aumento effettivamente percepito nel mese, si esegue il seguente calcolo: il valore dell'aumento rilevato dalla tabella in corrispondenza del livello retributivo agganciato (ossia il valore riportato nel campo Importo Unitario della voce 4FA) viene moltiplicato per il totale delle retribuzioni erogate tramite le voci sopra elencate, poi il risultato viene diviso per il totale degli elementi retributivi indicato nella parte alta del cedolino (voce 030). A tale riguardo, ricordiamo che gli aumenti retributivi contrattuali hanno effetto su tutte le voci sopra elencate, di conseguenza rimane possibile applicare sempre il suddetto metodo di calcolo.

Restano escluse, dal suddetto calcolo, tutte le altre somme erogate a qualsiasi titolo (comprese alcune somme interessate dagli aumenti retributivi contrattuali), come ad esempio gli straordinari, le maggiorazioni, i premi, le indennità di qualsiasi genere, gli arretrati e le una-tantum. Restano escluse, in via prudenziale, anche le festività pagate in aggiunta alla retribuzione (voce 115, identificate dalla sigla 'F1' sul calendario).

Inoltre, conformemente a quanto indicato nella circolare 2/E, restano esclusi gli scatti di anzianità, il Tfr, le somme derivanti da accordi di secondo livello e le indennità a carico degli istituti (Inps, Inail, altri enti).

L'importo dell'aumento effettivamente percepito nel mese, ottenuto tramite il calcolo sopra descritto, viene riportato nel campo Importo Totale della voce **59Q**: tale valore (una volta decurtati i contributi a carico del dipendente) corrisponde alla somma sulla quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva del 5% prevista dal comma 7.

Nel campo Quantità della voce 59Q viene riportata l'aliquota dei contributi a carico del dipendente, mentre il valore degli stessi contributi viene riportato nel campo Importo Unitario della stessa voce. Precisiamo che i contributi vengono calcolati sull'importo dell'aumento percepito arrotondato all'euro (imponibile contributivo).

A partire dal mese di aprile, la voce 59Q viene sempre elaborata in presenza di aumenti retributivi utili, riportati sulle apposite tabelle agganciate automaticamente. Rimane comunque possibile inibire il calcolo dell'imposta sostitutiva, qualora il dipendente chieda di non applicarla (o per qualsiasi motivo si preferisca non applicarla): a tale riguardo, fare riferimento a quanto indicato nel paragrafo 'VERIFICA REDDITO E CALCOLO IMPOSTE SOSTITUTIVE'.

Sempre a partire dal mese di aprile, in caso di cessazione del rapporto viene calcolato automaticamente anche il valore dell'aumento effettivamente percepito nei mesi da gennaio a marzo 2026, secondo lo stesso criterio adottato per il mese corrente. Per ogni mese pregresso viene rilevato il valore dell'aumento dall'apposita tabella (considerando il livello retributivo agganciato in ciascun mese), poi su tale valore viene effettuato il calcolo descritto nei paragrafi precedenti (considerando le voci presenti nel cedolino di ogni mese) ed infine sul risultato vengono calcolati i contributi a carico del dipendente. Nel caso in cui siano presenti due diverse tranches di aumento nei mesi da gennaio a marzo, sulla tabella degli aumenti risultano compilate due colonne (la prima colonna corrisponde all'aumento in vigore da aprile in poi).

Il valore dell'aumento arretrato effettivamente percepito nel periodo da gennaio a marzo, viene riportato nel campo Importo Totale della voce **59J**, sempre al lordo dei contributi a carico del dipendente; il valore dei contributi a carico del dipendente viene riportato campo Importo Unitario della stessa voce.

L'importo presente sulla voce **59Q** (aumento percepito nel mese) e, in caso di cessazione, anche l'importo presente sulla voce **59J** (aumento percepito nei mesi precedenti), viene assoggettato ad imposta sostitutiva soltanto in presenza di tutte le condizioni previste, descritte nel paragrafo 'VERIFICA REDDITO E CALCOLO IMPOSTE SOSTITUTIVE'.

Nel caso in cui venga applicata l'imposta sostitutiva sugli aumenti, l'importo dell'aumento percepito nel mese corrente (voce 59Q) e, in caso di cessazione, anche di quello percepito nei mesi precedenti (voce 59J) sono riportati nella parte centrale del cedolino, subito prima della riga tratteggiata. Entrambi gli importi sono indicati nella colonna 'Dato base', al lordo dei contributi a carico del dipendente, e nella descrizione è indicato un riferimento alla "L. 199/25".

Precisiamo che le voci 59Q e 59J vengono elaborate anche nel caso in cui non venga applicata l'imposta sostitutiva, su richiesta del dipendente, oppure per superamento del limite di reddito nell'anno 2025, o anche per scelta dell'Utente (in quest'ultimo caso, l'imposta deve essere bloccata tramite apposite voci descritte più avanti). Le stesse voci, comunque, sono esposte nella parte centrale del cedolino soltanto se viene effettivamente applicata l'imposta sostitutiva.

Precisiamo, infine, che le voci 59Q e 59J non devono essere bloccate, se esiste un aumento retributivo utile ma non si vuole applicare l'imposta sostitutiva, in quanto tramite tali voci sarà possibile indicare, sulla CU/2027, l'importo dell'aumento "teoricamente" assoggettabile ad imposta sostitutiva, anche nel caso in cui non sia stata applicata tale imposta. Riteniamo che la suddetta informazione sarà richiesta sulla CU/2027, in modo da consentire al dipendente di applicare l'imposta sostitutiva sulla dichiarazione dei redditi (730 o Unico).

Nel caso in cui si ritenga che gli aumenti riportati sulle voci 59Q e 59J non siano neppure "teoricamente" assoggettabili a imposta sostitutiva, è possibile inibire tali voci bloccando la voce **4FA** (ossia la voce sulla quale viene riportato il valore tabellare degli aumenti in questione, come indicato nei paragrafi precedenti).

MAGGIORAZIONI E INDENNITA' SOGGETTE A IMPOSTA SOSTITUTIVA

Come precisato anche nella circolare 2/E sopra citata, le maggiorazioni e indennità utili ai fini dell'imposta sostitutiva istituita dai commi 10-11, sono quelle previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, lavoro festivo e lavoro svolto nei giorni di riposo settimanale, lavoro a turni. Restano quindi escluse eventuali maggiorazioni e indennità previste nei contratti territoriali o aziendali, oltre che negli accordi individuali.

A partire dal mese di aprile 2026, vengono automaticamente considerate utili per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, le voci di maggiorazione e di straordinario relative alle casistiche sopra elencate (lavoro notturno, lavoro festivo e nei giorni di riposo settimanale, lavoro a turni) che risultano definite nei CCNL gestiti.

Precisiamo che le voci di straordinario vengono considerate per la sola quota di maggiorazione, escludendo quindi la quota oraria di base, secondo l'interpretazione più diffusa (e più prudente) della norma.

Precisiamo, inoltre, che nessuna voce di "indennità" (tra quelle disponibili) risulta espressamente riferita alle suddette casistiche (lavoro notturno, lavoro festivo e nei giorni di riposo settimanale, lavoro a turni), quindi nessuna voce di "indennità" viene considerata in automatico per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva.

In allegato alla presente documentazione viene fornito un elenco delle voci considerate in automatico per l'applicazione dell'imposta prevista dai commi 10-11, relativamente ad ogni CCNL gestito.

I settori del **turismo** per i quali è previsto il trattamento integrativo speciale (comprese le strutture termali ed escluse le agenzie di viaggi) risultano esclusi dall'imposta sostitutiva istituita dai commi 10-11. Di conseguenza, sui contratti relativi a tali settori, non è previsto il calcolo automatico delle maggiorazioni utili per l'imposta sostitutiva.

A partire dal mese di aprile 2026, il valore delle maggiorazioni "utili" erogate nel mese corrente viene automaticamente riportato nel campo Importo Totale della voce **4FD**: tale valore corrisponde alla somma (al lordo dei contributi a carico del dipendente) sulla quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva del 15% prevista dai commi 10-11.

In presenza della voce 4FD, viene elaborata anche la voce **59T** per determinare i contributi a carico del dipendente sulle stesse maggiorazioni: nel campo Quantità della voce 59T viene riportata l'aliquota a carico del dipendente, mentre il valore dei contributi viene riportato nel campo Importo Unitario. Precisiamo che i suddetti contributi vengono calcolati sull'importo della voce 4FD arrotondato all'euro (imponibile contributivo).

Come già detto, il recupero automatico delle maggiorazioni "utili" erogate nei mesi precedenti (da gennaio a marzo) sarà rilasciato con l'aggiornamento relativo al mese di maggio, almeno in relazione ai rapporti cessati.

L'importo delle maggiorazioni riportato sulla voce **4FD**, al netto dei contributi a carico del dipendente riportati sulla voce **59T**, viene assoggettato ad imposta sostitutiva soltanto in presenza di tutte le condizioni previste, descritte nel paragrafo 'VERIFICA REDDITO E CALCOLO IMPOSTE SOSTITUTIVE'.

Nel caso in cui venga applicata l'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni, l'importo presente sulla voce **4FD** viene riportato nella parte centrale del cedolino, subito prima della riga tratteggiata, indicandolo nella colonna 'Dato base' al lordo dei contributi a carico del dipendente, con un riferimento alla "L. 199/25" nella descrizione.

Precisiamo che le voci 4FD e 59T vengono elaborate anche nel caso in cui non venga applicata l'imposta sostitutiva, su richiesta del dipendente, oppure per superamento del limite di reddito nell'anno 2025, o anche per scelta dell'Utente (in quest'ultimo caso, l'imposta deve essere bloccata tramite apposite voci descritte più avanti). Le stesse voci, comunque, sono esposte nella parte centrale del cedolino soltanto se viene effettivamente applicata l'imposta sostitutiva.

Precisiamo, infine, che le voci 4FD e 59T non devono essere bloccate, in quanto tramite tali voci sarà possibile indicare, sulla CU/2027, l'importo delle maggiorazioni "teoricamente" assoggettabili a imposta sostitutiva, anche nel caso in cui non sia stata applicata tale imposta. Riteniamo che la suddetta informazione sarà richiesta sulla CU/2027, in modo da consentire al dipendente di applicare l'imposta sostitutiva sulla dichiarazione dei redditi (730 o Unico).

Rimane comunque possibile bloccare la voce **4FD** nel caso in cui si ritenga che le maggiorazioni riportate su tale voce non siano neppure "teoricamente" assoggettabili a imposta sostitutiva.

VERIFICA REDDITO E CALCOLO IMPOSTE SOSTITUTIVE

Per procedere all'applicazione delle imposte sostitutive previste dai commi 7 e 10-11 della legge 199/2025, è necessario rilevare il reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno 2025 e verificare se supera i limiti previsti.

Il reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno 2025 viene determinato come segue:

- dalla busta paga del mese di dicembre 2025, viene rilevato l'imponibile fiscale risultante dal conguaglio di fine anno (voce 615), al netto dell'eventuale imponibile derivante da redditi assimilati (voce 62E);

- nel caso in cui, sulla busta paga di gennaio 2026, sia stato effettuato il conguaglio relativo all'anno precedente, l'imponibile fiscale (voce 616) al netto dell'eventuale imponibile derivante da redditi assimilati (voce 64E) viene rilevato con maggiore priorità da tale conguaglio;
- il reddito eventualmente dichiarato dal dipendente, se indicato sul servizio Detrazioni e Anf, viene considerato in aggiunta o in sostituzione (in base all'opzione selezionata sullo stesso servizio) rispetto al reddito risultante dal conguaglio di fine anno rilevato dalla busta paga di dicembre 2025 o gennaio 2026.

Nel caso in cui non sia stata elaborata la busta paga di dicembre 2025 per un dipendente che era in forza nello stesso mese (tale situazione si presenta, in particolare, per le aziende gestite sul nostro software a partire dall'anno 2026), è possibile inserire l'imponibile risultante dal conguaglio sul servizio Cedolini – Anno Precedente.

Precisiamo che in assenza delle informazioni sopra indicate, ossia della busta paga di dicembre 2025 (o gennaio 2026 se effettuato il conguaglio dell'anno precedente) ed anche del reddito dichiarato dal dipendente sul servizio Detrazioni e Anf, viene considerato un reddito da lavoro dipendente uguale a zero e si procede comunque con l'applicazione delle imposte sostitutive (in quanto il reddito risulta inferiore ai limiti previsti).

Ricordiamo che è possibile rendere obbligatoria l'indicazione o la conferma del reddito sul servizio Detrazioni e Anf, in relazione ai dipendenti assunti nell'anno 2026 o anche nell'anno 2025, tramite le opzioni disponibili sulla voce **4F0**, descritte dettagliatamente nel paragrafo 'SERVIZIO DETRAZIONI E ANF – NUOVI CAMPI'.

Una volta determinato il reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno 2025, vengono verificati i seguenti limiti:

- se il reddito non supera **E. 33.000**, è possibile applicare l'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti retributivi;
- se il reddito non supera **E. 40.000**, è possibile applicare l'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e a turni.

Per ciascuna imposta sostitutiva, se il reddito risulta non superiore al limite previsto, si procede all'applicazione della corrispondente imposta in relazione alla somma percepita nel mese corrente. In caso di cessazione, vengono considerati anche gli aumenti retributivi percepiti nel periodo da gennaio a marzo (come già detto, il recupero delle maggiorazioni percepite nel periodo da gennaio a marzo sarà rilasciato con l'aggiornamento di maggio).

Nel caso in cui il dipendente abbia chiesto, tramite l'apposita dichiarazione, di non applicare le imposte sostitutive (e tale indicazione si stata riportata sul servizio Detrazioni e Anf barrando le corrispondenti caselle), non si procede al calcolo delle imposte sostitutive e le somme in questione rimangono assoggettate a tassazione ordinaria.

Se, per qualsiasi motivo, si desidera bloccare massivamente l'applicazione delle imposte sostitutive, occorre inserire le seguenti voci sul servizio Voci Fisse a livello generale (in alternativa, le stesse voci possono essere inserite a livello di contratto o di singola ditta), barrando la casella '*Estesa a tutti i dipendenti*':

- voce **4FA** indicando '-1' nel campo Quantità se si vuole bloccare l'imposta del 5% sugli aumenti;
- voce **4FC** indicando '-1' nel campo Quantità se si vuole bloccare l'imposta del 15% sulle maggiorazioni;

Le voci 4FA e 4FC possono essere selezionate dall'elenco delle Voci Fisse al punto 4.8 'Detassazione'; qualora le voci vengano inserite manualmente, fare attenzione a indicare '-1' (con segno negativo) nel campo Quantità.

Occorre tenere presente che, se le imposte sostitutive vengono bloccate tramite le voci 4FA / 4FC, oppure tramite le caselle previste sul servizio Detrazioni e Anf, rimane comunque possibile riattivarle su un qualsiasi mese successivo, ottenendo il conguaglio automatico dell'imposta sostitutiva non applicata e del corrispondente imponibile (il conguaglio in questione sarà documentato con l'aggiornamento relativo al mese di maggio).

In caso di applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti retributivi, vengono elaborate le seguenti voci:

- voce **59V**: nel campo Importo Totale viene riportato l'imponibile relativo al mese corrente; nel mese di cessazione, viene sommato anche l'imponibile del periodo da gennaio a marzo; l'imponibile presente su questa voce risulta automaticamente escluso dalla tassazione ordinaria (Irpef e addizionali);
- voce **61B**: nel campo Importo Totale viene riportata l'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti.

In caso di applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni, vengono elaborate le seguenti voci:

- voce **59Y**: nel campo Importo Totale viene riportato l'imponibile relativo al mese corrente; per determinare tale imponibile, viene verificato anche l'eventuale superamento del limite di E. 1.500 annui, considerando le maggiorazioni già assoggettate a imposta sostitutiva nei mesi precedenti; l'imponibile presente su questa voce risulta automaticamente escluso dalla tassazione ordinaria (Irpef e addizionali);
- voce **61J**: nel campo Importo Totale viene riportata l'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni.

Le imposte sostitutive vengono indicate sulla colonna 'Ritenute' nella parte centrale del cedolino (dopo i dati relativi all'Irpef), riportando il corrispondente imponibile nella colonna 'Dato base' e l'aliquota (5% e 15%) nell'apposita colonna. Nella descrizione di tali imposte è indicato un riferimento alla "L. 199/25".

Con l'aggiornamento del mese di maggio, forniremo la documentazione relativa ai conguagli delle imposte sostitutive.

Anticipiamo che sarà previsto il recupero automatico delle imposte sostitutive applicate in mesi pregressi, con reintegro dell'imponibile sulla tassazione ordinaria, nel caso in cui vengano applicate le imposte sostitutive per alcuni mesi e poi il dipendente chieda di applicare la tassazione ordinaria (oppure dichiarare un reddito 2025 superiore al limite previsto per l'applicazione delle imposte sostitutive). Sarà previsto anche il caso opposto, ossia l'assoggettamento automatico ad imposte sostitutive di somme percepite nei mesi pregressi e assoggettate a tassazione ordinaria.

Come indicato nella circolare 2/E sopra citata, l'imponibile assoggettato alle imposte sostitutive viene considerato nella verifica delle condizioni di spettanza del trattamento integrativo L. 21/2020: precisamente, il suddetto imponibile viene sommato all'imponibile a tassazione ordinaria, per ricalcolare "virtualmente" l'imposta lorda e verificare la capienza di quest'ultima rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente (si tratta dello stesso trattamento applicato all'imponibile derivante dai premi di produttività soggetti a imposta sostitutiva).

VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE

Le imposte sostitutive trattenute sono versate sul modello F24 con i seguenti codici tributo:

- **1075** per l'imposta sostitutiva sugli aumenti retributivi (risoluzione n. 3/E del 29/01/2026);
- **1076** per l'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni (risoluzione n. 2/E del 29/01/2026).

Su entrambi i codici tributo viene indicato il mese e l'anno in cui è stata effettuata la trattenuta (individuato secondo gli stessi criteri previsti per tutti i tributi fiscali relativi alle ritenute operate dal sostituto).

Nei mesi successivi ad aprile, in caso di restituzione al dipendente delle imposte sostitutive precedentemente trattenute (ad esempio, in conseguenza della richiesta di non applicare le stesse imposte), il credito risultante viene compensato sul modello F24 con il codice tributo **1627** (ossia lo stesso tributo utilizzato per i crediti derivanti dai conguagli fiscali). L'utilizzo di tale codice tributo è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate sul forum di Assosoftware.

Sulla nota contabile, le imposte trattenute vengono indicate sul preesistente rigo descritto come "*Imposte sostitutive*" (codice 2003502). In caso di restituzione, sullo stesso rigo viene riportato un importo negativo.

Sulla prima pagina della nota contabile, invece, i tributi 1075 / 1076 sono indicati separatamente dagli altri tributi.

MODELLO DI DICHIARAZIONE – NUOVE OPZIONI

Su richiesta, sono state predisposte ulteriori opzioni per la stampa del modello di dichiarazione relativo alle imposte sostitutive previste dalla legge 199/2025, rilasciato con l'aggiornamento di marzo 2026 Acred955.

Ricordiamo che il modello in questione può essere utilizzato dai dipendenti per chiedere al sostituto di non applicare le imposte sostitutive, oppure per comunicare il reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno 2025, ed eventualmente per comunicare le somme già assoggettate all'imposta sostitutiva prevista dai commi 10-11.

La stampa del modello di dichiarazione viene generata eseguendo il programma '**STADETAS**' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi disponibili, 3.2 'Comunicazioni varie').

Nei parametri del programma sono state aggiunte le seguenti opzioni:

- Nella tendina 'Ordine e tipo di stampa' è stata aggiunta l'opzione 'Singolo modello senza dati anagrafici', che consente di stampare il solo fac-simile in copia singola. Ricordiamo che questa opzione non era stata prevista in quanto il modello cambia in caso di assunzione nel 2026 ed anche il base al settore di attività.
- In caso di scelta del 'Singolo modello senza dati anagrafici', nel rigo sottostante sono disponibili le caselle per riportare le indicazioni previste in caso di assunzione nel 2026 e/o per generare il modello come previsto nel settore turismo (ossia escludendo le parti relative all'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni).
- È stata aggiunta la casella 'Escludi ultimo paragrafo delle avvertenze', che può essere barrata nel caso in cui non si voglia riportare, nelle avvertenze, l'indicazione che qualora il modello non venga restituito, saranno applicate le imposte sostitutive sulla base dei soli dati in possesso del sostituto. Quest'ultima casella può essere barrata (se lo si ritiene opportuno) qualora venga attivata una delle opzioni previste sulla voce **4FO**, allo scopo di rendere obbligatoria la consegna della dichiarazione; ricordiamo che le opzioni in questione sono descritte dettagliatamente nel paragrafo 'SERVIZIO DETRAZIONI E ANF – NUOVI CAMPI'.